

Parlamento: approvata, in via definitiva, la legge delega sul Jobs Act

 dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-approvata-via-definitiva-la-legge-delega-sul-jobs-act

3/12/2014

In data 3 dicembre 2014, è stata **approvata** dal Senato, **in via definitiva**, la **legge delega sul Jobs Act** , così come era stata modificata dalla Camera dei deputati il 25 novembre 2014. A breve vi sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Secondo il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, da gennaio sarà operativo il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Queste le deleghe contenute nella legge:

1. riordino della normativa in materia di **ammortizzatori sociali**, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi;
2. riordino della normativa in materia di **servizi per il lavoro** e di **politiche attive**;
3. disposizioni di **semplificazione** e **razionalizzazione** delle procedure e degli **adempimenti a carico di cittadini e imprese**;
4. testo organico semplificato delle discipline delle **tipologie contrattuali** e dei rapporti di lavoro;
5. revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la **maternità** e le forme di **conciliazione dei tempi di vita e di lavoro**.

In particolare, i principi ed i criteri direttivi per la formulazione dei decreti legislativi in materia di **tipologie contrattuali e rapporti di lavoro**, sono:

- a) **individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti**, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di **interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali**;
- b) **promuovere**, in coerenza con le indicazioni europee, **il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto** in termini di oneri diretti e indiretti;
- c) previsione, **per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento**;
- d) rafforzamento degli **strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro**;
- e) **revisione della disciplina delle mansioni**, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, **contemperando l'interesse dell'impresa**

all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;

f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;

g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, **del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della **possibilità di estendere**, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, **il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi**, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;

j) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, **di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro**, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

Le informazioni contenute nel sito **dottrinalavoro.it** hanno carattere unicamente informativo.

Il sito **dottrinalavoro.it** non è responsabile per qualsiasi danno o problema causato da questo servizio.

© 2014 Dottrina Per il Lavoro - [Privacy](#)